

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
DOCUMENTO INTEGRATIVO VALIDO SOLO PER IL COMUNE DI MONTENARS**

Premessa

Con riferimento all'articolato del regolamento sopra richiamato, si è reso necessario specificare alcune diversità dei singoli Comuni, diversità che derivano dalla loro propria autonomia decisionale. Gli articoli riportati nel presente documento sostituiscono, a tutti gli effetti, gli stessi articoli del regolamento medesimo e vanno quindi intesi come parte integrante dello stesso per il Comune citato.

Art. 21 – Soggetti passivi

2. - Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo pari al 90% . In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

Art. 36 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - Riduzioni superficiali

4. - Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia eccezionalmente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali indicate nel seguente elenco.

Categoria di attività	% di superficie assoggettabile
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	35%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%
Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	45%
Elettrauto	35%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere	45%
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	25%
Laboratori fotografici o eliografici	25%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne	25%

Art. 42 - Articolazione delle tariffe del tributo

5. - Alla tariffa come sopra determinata sono aggiunti i costi per i servizi specifici di raccolta e smaltimento dei rifiuti inerti e pneumatici da attività domestiche con le prescrizioni e modalità previste dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani - norme tecniche di attuazione approvato con delibera del Consiglio n. 17 del 28/04/2011.

Art. 44 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

4. - Per le seguenti utenze domestiche tenute a disposizione:
- a) alloggi di soggetti non residenti nel Comune;
 - b) alloggi di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE);
 - c) alloggi di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti,
- si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Art. 51 - Agevolazioni, riduzioni, detassazioni ed esenzioni

Utenze domestiche

1. - Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta sia nella parte fissa che variabile nelle seguenti ipotesi:
- a) - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15%;
 - b) - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15%.
 - c) - Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15%. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita convenzione, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo.
2. - Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. - Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. - Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono esenti dal tributo:
- a) - le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale e di non essere proprietari di alcun fabbricato produttivo di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
 - b) - le abitazioni utilizzate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali;
 - c) - le attività qualificate come ONLUS, fino alla perdita di tale qualificazione e tutte le associazioni e comitati aventi sede nel Comune, in occasione dell'espletamento di attività connesse alle loro finalità, in favore dei cittadini di Montenars.
5. - L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
6. - Le esenzioni di cui al comma 4 sono iscritte a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
7. - Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.

Utenze non domestiche

1. - La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 15%, a condizione che:

- a) - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b) - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. - Alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15%. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita convenzione, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo.
- 3 - Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.